



06960-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1781/2020

GRAZIA MICCOLI

- Relatore -

UP - 17/11/2020

GIUSEPPE DE MARZO

R.G.N. 49212/2019

RENATA SESSA

PAOLA BORRELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

lette le conclusioni a firma dell'avv. (omissis) [, difensore delle parti civili (omissis) (omissis)

(omissis) , il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e la condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata in atti.

il difensore del ricorrente, avvocato (omissis) , ha presentato istanza di trattazione scritta ma non è comparso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2019 la Corte di Appello di Napoli ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità di (omissis) , per più fatti di bancarotta fraudolenta, ascrittigli nella sua qualità di amministratore delegato della (omissis) spa, società operante nel settore delle riprese televisive, dichiarata fallita con sentenza del 4 gennaio 2012.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, riducendola ad anni cinque.

2. Avverso la suindicata sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. (omissis) , articolandolo nei sei motivi qui di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo ~~è~~ denuncia ~~la~~ violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni.

Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti; la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria.

2.1.a. In ordine al primo punto il ricorrente ha evidenziato che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la società fallita a vantaggio di altre società. Sostiene quindi che, per affermare con certezza che vi sia stata un'azione programmata e attuata di tale portata, sarebbe stato necessario contattare ed interrogare anche i rappresentanti delle società committenti i lavori. Si è dato per scontato che società quali (omissis) abbiano concorso (di fatto) nel permettere che rappresentanti della (omissis) spa gestissero rapporti così importanti come le commesse sulle partite di calcio. E' impensabile che colossi economici ed imprenditoriali, quali le società sopra richiamate, accettassero di far gestire le loro attività più lucrative da soggetti come il (omissis). Queste commesse erano oggetto di appalti pubblici e privati a cui bisognava partecipare avendo una elevata stabilità economica e professionale. Aggiunge il ricorrente che agli atti non emerge che sia stato effettuato alcun accertamento che abbia confermato che questi trasferimenti e passaggi di commesse siano stati avallati dalle società committenti. E' manifestamente illogico pensare che (omissis) e soci potessero decidere quali società sarebbero state assegnatarie di commesse importantissime come quelle indicate nelle contestazioni.

2.1.b. In ordine al secondo punto il ricorrente ha osservato che tutte le dichiarazioni agli atti hanno confermato che i dipendenti della (omissis) spa vennero assunti da altre società. Non vi è prova che questo trasferimento sia avvenuto con violenza o minaccia. Avendo spogliato la (omissis) della forza lavoro è stato naturale gestire gli appalti in essere mediante l'ausilio di altre società e del loro personale, cui veniva riconosciuta la giusta remunerazione.

Aggiunge il ricorrente che, per opinare diversamente, si sarebbe dovuto dimostrare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute. Invece non v'è agli atti prova sul fatto che la società fallita effettuasse dei lavori senza ricevere guadagni al netto delle spese sostenute anche per pagare le società con cui collaborava.

2.1.c. In ordine al terzo punto il ricorrente sostiene che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000.

In relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente richiama i principi affermati dalla sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493). Sostiene quindi che i giudici di merito non avrebbero evidenziato in base a quali elementi hanno ritenuto sussistente la prova del dolo in capo al^(omissis).

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla imputazione di cui al capo B), avente ad oggetto la bancarotta documentale.

Il ^(omissis) aveva cercato di collaborare con la Curatela, fornendo alla stessa tutto il suo aiuto per riuscire a ricostruire in maniera completa la "documentazione contabile e non" della ^(omissis) spa. Dopo aver richiamato i principi affermati da alcune pronunzie di questa Sezione in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, il ricorrente afferma che nella specie non vi sono elementi che dimostrino come *"vi sia stata...una chiara e corretta rappresentazione di quali sarebbero state le conseguenze delle sue azioni, né che vi sia stata la volontà di porre in essere le stesse"*.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato contestato al capo C).

Al ^(omissis) è stata ascritta la condotta di avere cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società.

Il ricorrente focalizza le sue censure sulla ritenuta attendibilità della teste ^(omissis) dipendente della ^(omissis) che, per ragioni di rivalsa, aveva riferito che le fatture emesse in favore della AVP erano false. Mancherebbero in atti accertamenti mirati alla acquisizione di riscontri alle accuse della ^(omissis), che aveva deciso di collaborare solo dopo l'apertura delle indagini.

Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente sostiene che sul punto sarebbero lacunose, contraddittorie e illogiche le motivazioni delle sentenze di merito.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle parti civili.

Il ricorrente ha svolto una serie di censure sulla sussistenza dei danni riconosciuti alle parti civili, identificabili, da una parte, in alcuni ex dipendenti della società e, dall'altra, in un fornitore.

Quanto a quest'ultimo, non avrebbe provato il danno subito, essendosi limitato a produrre delle fatture senza specificare i relativi DTT, necessari a certificare che la merce fornita sia stata effettivamente consegnata alla (omissis). Quanto alle prestazioni di servizio, invece, il ricorrente evidenzia che esse sono state svolte senza alcun tipo di contratto.

In relazione agli ex dipendenti, il ricorrente svolge censure su quanto emerso sulla quantificazione del danno realmente subito dagli stessi, tenuto conto che essi avevano dichiarato nella denuncia presentata di aver percepito delle somme "a nero".

2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Deduca il ricorrente di aver restituito una somma di euro 105.000 (ritenuta incongrua dai giudici di merito) e una serie di beni appartenenti alla società, per cui ingiustificata sarebbe la decisione di non ritenere sussistente la suddetta attenuante in termini di attenuazione delle conseguenze dannose del reato.

2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. L'avv. (omissis) i, difensore delle parti civili (omissis)
(omissis)

(omissis) i, ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sulla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo a) delle imputazioni.

Le condotte ascritte sono sostanzialmente tre: il dirottamento ed il trasferimento delle commesse ricevute da vari fornitori in favore di altre società; l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società compiacenti; la sottoscrizione di un contratto di fitto di ramo di azienda, che ha provocato vantaggi solo per la società affittuaria ai danni della società proprietaria.

1.1. Si legge nella sentenza di appello che, nel periodo successivo all'insorgere della crisi aziendale, aveva luogo il trasferimento di alcune commesse provenienti da importanti società del settore televisivo in favore di società "satelliti" della (omissis) spa prive di elementi economici e strutturali per lo svolgimento effettivo delle commesse; esse tuttavia godevano dei corrispettivi economici, sebbene tutti i costi di produzione fossero rimasti a carico della società fallita.

I giudici di merito hanno quindi indicato le risultanze istruttorie in base alle quali erano stati ricostruiti i fatti, sottolineando che la natura "cartolare" delle società satelliti era stata dimostrata anche dalla circostanza che molti dipendenti della fallita erano stati licenziati ed assunti da altre società del gruppo, pur continuando a svolgere le stesse mansioni ed utilizzando sempre i medesimi beni strumentali.

Insomma, sulla base della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove operate dai giudici di merito, può dirsi realizzato, da una parte, uno sviamento delle commesse realizzato con ingiustificata disposizione di rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica in capo a società collegate e, dall'altra, il trasferimento di forza lavoro ad altre società, che però hanno utilizzato gli stessi beni strumentali della fallita (si veda su tali punti la specifica indicazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di primo grado: pagg. 7 e ss).

A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato a sostenere che le prove acquisite in dibattimento non avrebbero dimostrato che vi sia stato un dirottamento delle commesse teso a danneggiare la fallita a vantaggio di altre società e che la forza lavoro era stata effettivamente presa in carico dalle stesse società.

Le deduzioni difensive, tuttavia, risultano versate in fatto e sono finalizzate a una rivalutazione delle prove non ammissibile in sede di legittimità.

Né il ricorrente ha, per escludere la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di commesse e di forza lavoro dalla società fallita alle altre del gruppo, dimostrato, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse dello stesso gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., limitandosi a dedurre che si sarebbe dovuto provare che per i lavori eseguiti dalla società fallita vi era stato un guadagno pari o inferiore rispetto alle spese sostenute.

1.2. In ordine alla cessione del fitto di azienda alla (omissis) srl, avvenuta pochi mesi prima del fallimento, la Corte territoriale ha evidenziato che con tale cessione la fallita era stata in concreto privata di tutti i suoi beni, a fronte di un corrispettivo incongruo, peraltro corrisposto solo fino a luglio 2012.

Il ricorrente ha dedotto che lo stesso curatore, sebbene in un primo momento avesse richiesto al giudice delegato di poter annullare il contratto di affitto, in quanto riteneva la somma indicata del tutto insufficiente, aveva poi dovuto ricredersi a seguito di un'indagine di mercato, per cui aveva ammesso che la somma di euro 25.000 per il canone mensile era congrua, in quanto il valore dell'oggetto della locazione del ramo di azienda era prossimo ad euro 30.000.

Si tratta ancora una volta di deduzioni di merito e finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove.

L'operazione distrattiva è ben descritta nella sentenza di primo grado (pagg. 12 e 13), che ha messo in luce come la cessione della azienda, comprensiva anche dei contratti ancora in essere, con un corrispettivo inferiore al valore reale, si sia sostanziata, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della cessione, in una operazione volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie.

1.3. Manifestamente infondate sono le deduzioni difensive in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente richiama i principi affermati dall'isolata sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012 (Corvetta, RV 25493).

I giudici di merito hanno specificamente indicato gli elementi in base ai quali risulta provato l'elemento soggettivo del reato contestato al ^(omissis).

E, in proposito, va ricordato che il reato di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo (*ex multis* Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, si deve ribadire che il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori.

In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).

Né sono necessari la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501).

Peraltro, questa Sezione ha avuto modo di rimarcare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562).

Tale principio si affianca <<a quello della erroneità di una ricostruzione della fattispecie in esame come reato in cui il fallimento o il dissesto giochino il ruolo di evento del reato, rispetto al quale, dunque, cercare la prova del nesso di causalità (o di concausalità o di esclusione della causalità per causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento) e della copertura dell'elemento psicologico, in termini di previsione e volontà: una ricostruzione che non rispecchierebbe il paradigma del reato - concepito dal legislatore del 1942, ma passato indenne attraverso successivi interventi sulla materia -, e che nella sua minoritaria espressione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) è comunque indice

della insofferenza talora generata dagli indirizzi più chiusi a talune pur consistenti sollecitazioni dottrinarie, dovendosi anche tenere conto della sempre maggiore sensibilizzazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nella direzione dell'abbandono di forme di responsabilità oggettiva, non aborrite dalla legislazione del tempo in cui è stato generato il reato. Allo stesso modo e per le stesse ragioni, non sembra condivisibile una ricostruzione della struttura del reato di bancarotta pre-fallimentare e in particolare del suo elemento soggettivo in termini di rappresentazione, in capo all'agente, della futura dichiarazione di fallimento, rappresentazione fondata sull'attualità del dissesto e, ancor prima, sulla prefigurazione che la sua condotta distrattiva cagionerà verosimilmente il dissesto (Sez. F, n. 41665 del 10/09/2013, Gessi, Rv. 257231), dovendosi - tra l'altro, sul piano letterale - sottolineare che la dichiarazione di fallimento - espressamente richiamata dall'art. 216 l. fall. - riporta (ex art. 5 l. fall.) al presupposto stato di "insolvenza" il quale a sua volta è stato configurato dal legislatore come quello che si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino la incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte. Una crisi che sovente è di natura anche solo finanziaria, laddove la nozione di dissesto (che pure compare in altri precetti come gli artt. 217, 223 e 224 l. fall.) evoca quella di crisi qualificata e caratterizzata dal fatto che il prevalere del passivo sull'attivo è frutto di uno sbilanciamento che, per la sua entità, appare irreversibile in ragione del detto stato di insolvenza>> (così in motivazione, la citata Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta).

Si è quindi condivisibilmente sostenuto il principio <<che vuole dare atto, in primo luogo, del valore fortemente indiziante - ai fini della configurazione delle componenti oggettiva e soggettiva della fattispecie - dell'aver agito, l'agente, nella "zona di rischio penale" (vedi, in senso analogo, Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), che è quella che in dottrina viene comunemente individuata come prossimità dello stato di insolvenza, quando l'apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall'agente imprenditore o figura equiparata, è destinato a orientare la "lettura" di ogni sua iniziativa di distacco dei beni - fatte salve quelle inquadrabili nelle altre ipotesi di reato pure previste dalla legge del 1942 - nel senso della idoneità a creare un pericolo per l'interesse dei creditori sociali. Una condizione, però, solo eventuale o possibile, e ciò con una certa differenza rispetto a quanto previsto già ora da una parte della giurisprudenza (non senza contrasti), con riferimento alla posizione del concorrente extraneus, in relazione al quale si è sostenuto essere - invece - necessario non porre in dubbio la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene (Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006, Tisi, Rv. 235766; Sez. 5, n. 16000 del 2012, ric. Scalera, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 16388 del 2011, ric. Barbato, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409; contra Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879). Quanto detto non esclude, tuttavia, che il reato proprio possa rimanere integrato da comportamenti anche antecedenti a tale fase della vita della azienda, a condizione però che questi presentino caratteristiche obiettive (si pensi alla operazione fittizia, alla distruzione o alla

dissipazione) che, di regola, non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano, come le seguenti, congruenti rispetto all'evento giuridico (esposizione a pericolo degli interessi della massa) che poi si addebita all'agente>> (sempre in motivazione la citata Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta).

Applicando tali principi al caso di specie è davvero arduo sostenere – come fa il (omissis) – che le condotte poste in essere solo qualche tempo prima della dichiarazione di insolvenza, anche per le loro oggettive caratteristiche di fraudolenza e di particolare consistenza economica, non si collocano in una area di rischio rilevante, così da provare la esposizione a pericolo del patrimonio della società fallita e la consapevolezza di tale pericolo da parte del soggetto agente.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Si sostiene che il (omissis) aveva cercato di collaborare con la Curatela, fornendo alla stessa tutto il suo aiuto per riuscire a ricostruire in maniera completa la "documentazione contabile e non" della (omissis) spa.

Dopo aver richiamato i principi affermati da alcune pronunzie di questa Sezione in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, il ricorrente afferma che nella specie non vi sono elementi che dimostrino come *"vi sia stata....una chiara e corretta rappresentazione di quali sarebbero state le conseguenze delle sue azioni, né che vi sia stata la volontà di porre in essere le stesse"*.

E' bene precisare che nella specie è stata ritenuta sussistente la fattispecie della tenuta irregolare delle scritture contabili, solo parzialmente consegnate al Curatore.

Va allora ribadito che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella – contestata nel caso di specie- di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 27161101). E sulla sussistenza in capo al (omissis) di tale dolo generico non sussistono dubbi sulla base delle risultanze processuali, come delineate sia nella sentenza di appello che in quella di primo grado.

D'altronde, è opportuno ribadire in materia che, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (si vedano Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455; Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 12/11/2014, Rv. 262588; Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010, Rv. 247965).

3. Quanto al reato di cui al capo C) va rilevato che al (omissis) è stata ascritta la condotta di avere cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società.

Il ricorrente ha focalizzato le sue censure sulla ritenuta attendibilità della teste (omissis) e ha sostenuto che mancherebbero in atti accertamenti mirati alla acquisizione di riscontri alle accuse della (omissis), che aveva deciso di collaborare solo dopo l'apertura delle indagini.

Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente sostiene che sul punto sarebbero lacunose, contraddittorie e illogiche le motivazioni delle sentenze di merito.

Gli assunti difensivi sono manifestamente infondati.

I giudici di merito hanno ricostruito i fatti relativi al dirottamento di somme di denaro in favore di società compiacenti, per prestazioni inesistenti ma supportate da fatture, non solo sulla base delle dichiarazioni della teste (omissis) ma anche in ragione di riscontri documentali, di cui hanno dato conto il Curatore e il consulente del Pubblico Ministero (si vedano pagg. 10 e ss della sentenza di primo grado).

Quanto all'elemento soggettivo i giudici di merito hanno evidenziato come sia emerso dalle risultanze processuali la finalità perseguita dal (omissis) nel porre in essere le operazioni afferenti le false fatture relative agli altrettanti falsi crediti vantati dalle società cartiere.

Va qui ricordato che l'art 223, secondo comma, n. 2 legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte: infatti, nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. In ragione di ciò, da tempo questa Corte ha avuto modo di affermare che non cade in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento e, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, de Rosa G ed altri, Rv. 21485601; Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena, Rv. 18435901).

Va pure ricordato che questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità della norma, affermando che la fattispecie configura un reato la cui condotta è certamente a forma libera, ma adeguatamente definita nella sua identità da una serie di indici terminologici sufficientemente determinati: "la definizione dell'elemento materiale, in connessione alla configurazione di un reato proprio del ceto gestorio di una società commerciale, evidenzia come le 'operazioni' rilevanti siano esclusivamente quelle che si traducano in una attività attinente alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati dalla norma incriminatrice. In secondo luogo il fatto che le operazioni debbano essere 'dolose' evoca immediatamente come l'atto di gestione debba essere posto in essere dall'autore tipico con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo - altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla luce dell'art. 43

c.p. – evidenza un connotato d'intrinseca illiceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti" (così in motivazione Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi e altri, Rv. 26380401).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente ritenuto configurabile l'ipotesi del fallimento determinato da operazioni dolose, incidenti anche solo sull'aggravamento del dissesto. Va infatti qui ribadito che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

Insomma, nel caso di fallimento conseguente ad operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo deve essere ancora più pregnante l'accertamento in ordine alla rappresentazione da parte del soggetto attivo dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri propri rispetto agli interessi dei creditori. Così è pacifico, per esempio, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. possano consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Bottiglieri, Rv. 27004601).

Questa Sezione ha poi chiarito che le operazioni dolose attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. E così si è ritenuta corretta la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 26168401).

Si è altresì già affermata la configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose anche con riferimento a società che avevano emesso fatture nei confronti di società c.d. "cartiere" nel quadro di una vicenda comunemente definita "truffa carosello", osservandosi che, poiché «il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo Stato), è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all'Erario esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la

percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione).

D'altronde, il reato in esame si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, sicché l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731501; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301).

E' infine opportuno rammentare i principi costantemente affermati da questa Corte, per i quali fra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile il concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell'imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell'accusa di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlino, Rv. 268207).

Le operazioni dolose incriminate in quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., devono in altre parole consistere – come nella specie – in fatti diversi da quelli contestati nell'imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria, Rv. 269019).

Ne consegue, per quanto specificamente interessa nella situazione in esame, che una condotta distrattiva, addebitata quale reato di bancarotta fraudolenta (come quella di cui al capo A), non può di per sé essere valutata anche quale operazione dolosa ai fini della diversa imputazione di bancarotta impropria (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167).

4. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione delle parti civili.

Le deduzioni difensive si risolvono ancora una volta in valutazioni di merito e non si confrontano con le argomentazioni delle sentenze di merito.

5. Sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. le sentenze di merito hanno motivato in maniera corretta, logica e congrua.

La restituzione della somma di euro 105.000 e di una serie di beni appartenenti alla società è stata ritenuta "irrisoria" dai giudici di merito a fronte di un passivo fallimentare di oltre venti milioni di euro.

6. Generiche sono le censure proposte con il sesto motivo in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, a fronte di analoghi rilievi proposti con atto di appello, ha ritenuto congrua la pena principale irrogata in rapporto al ruolo rivestito dall'imputato e alla gravità del danno cagionato ai creditori della società fallita.

Si tratta di valutazioni di merito supportate da congrua e logica motivazione e, quindi, sottratte al sindacato di legittimità.

7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3000,00.

L'imputato va condannato pure alla rifusione delle spese in favore delle parti civili indicate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.


P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020



Il consigliere estensore

Grazia Miccoli



Il Presidente

Gerardo Sabeone



Il Funzionario Giudiziario
Tiziana PASQUAZI

